



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

Accordi bilaterali Svizzera-UE Convenzione AELS

Garanzia dei diritti acquisiti secondo l'ALC (Brexit)

Valida dal 4 aprile 2016

Stato: 1° gennaio 2026

Osservazioni generali

La presente circolare disciplina la procedura per la determinazione delle rendite in virtù del diritto svizzero nei rapporti con gli Stati dell'UE da un lato e gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'altro.

È pubblicata sul sito Extranet dell'AVS/AI (rubrica AVS, AI, PC / Directive) e sul sito Internet dell'UFAS (<https://sozialversicherungen.ad-min.ch/it/>).

Salvo disposizioni contrarie di questa circolare, tutte le direttive vigenti in materia di rendite AVS/AI sono integralmente applicabili.

Osservazioni preliminari sull'implementazione, dal 4 aprile 2016, della «Swiss Web Application Pension (SWAP)»

In applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012, la procedura internazionale per le richieste di rendita dovrà aver luogo in forma elettronica. Per la Svizzera ciò significa impegnarsi a partecipare al programma EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Il presupposto per potersi connettere a tale sistema è che lo scambio di dati avvenga per via elettronica anche all'interno del Paese. Per riorganizzare tale scambio di dati in Svizzera è quindi stato lanciato il progetto «SNAP-EESSI Pension», indipendente dall'UE. Lo scopo è che in futuro le casse di compensazione, gli uffici AI e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) si scambino i dati relativi alle rendite per via elettronica tramite la nuova applicazione SWAP.

La presente circolare entra in vigore il 4 aprile 2016 in concomitanza con la messa in servizio del sistema SWAP presso l'UCC. Le modalità e i tempi dell'implementazione di SWAP presso le casse di compensazione e gli uffici AI sono descritti qui di seguito.

Richieste di rendite di vecchiaia e per superstiti (richieste AVS)

Dal 4 aprile 2016 le richieste AVS possono essere presentate all'UCC per via elettronica tramite SWAP. Durante un periodo transitorio di sei mesi sarà ancora possibile avviare la procedura di richiesta UE/AELS con i moduli cartacei E. Dal **3 ottobre 2016** tutte le richieste AVS dovranno invece essere trasmesse all'UCC attraverso SWAP.

Richieste di rendite di invalidità (richieste AI)

Dal 3 ottobre 2016 gli uffici AI potranno trasmettere le richieste AI per via elettronica all'UCC e/o alla cassa di compensazione. Fino a questa data e al più tardi fino al 31 dicembre 2016, la procedura di richiesta UE/AELS potrà ancora essere avviata con i moduli cartacei. Dal **1° gennaio 2017** tutte le richieste AI dovranno invece essere trasmesse esclusivamente attraverso SWAP.

L'implementazione di SWAP sarà dunque definitiva dal 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale le richieste potranno essere trasmesse esclusivamente per via elettronica.

Le numerose modifiche riguardanti in particolare la procedura di richiesta internazionale (cap. 2.2) hanno reso necessaria una riedizione completa della presente circolare. Durante i lavori di revisione è stata adeguata anche la numerazione e sono stati eliminati i numeri marginali soppressi.

La nuova versione riporta inoltre, all'allegato 5, una rappresentazione schematica della nuova procedura di richiesta.

Osservazioni preliminari sull'aggiornamento delle norme di sicurezza sociale nella Convenzione AELS (in vigore dal 1° gennaio 2016)

Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il terzo aggiornamento delle norme di sicurezza sociale nella Convenzione AELS (appendice 2 dell'allegato K). Le modifiche erano state comunicate a suo tempo con e-mail del 18 dicembre 2015.

Per effetto di questo adeguamento, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 come pure gli ultimi regolamenti dell'UE integrati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) sono applicabili anche nei rapporti con gli Stati dell'AELS (Liechtenstein, Norvegia, Islanda). Le relazioni con gli Stati dell'AELS e dell'UE sono quindi rette dalle stesse norme di coordinamento.

La nuova versione della CIBIL tiene conto di queste modifiche.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2018

Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2018, contrassegnate con l'annotazione 1/18 sotto il rispettivo numero marginale.

In seguito alla definizione dei processi SWAP e date le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 987/2009 (art. 47 C) e n. 883/2004, il N. 2032 è stato soppresso. La procedura internazionale va sempre avviata non appena risulta chiaro che una persona presenta periodi di assicurazione e di occupazione in uno o più Stati dell'UE.

È stata inoltre apportata una precisazione in merito alla possibilità di versare una rendita straordinaria in uno Stato dell'UE. L'esportazione della rendita in uno Stato dell'UE presuppone che l'avente diritto alla prestazione abbia esercitato un'attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE prima dell'insorgere dell'evento assicurato.

Il supplemento contiene ulteriori aggiunte e precisazioni materiali resesi necessarie in seguito alle esperienze maturate nella prassi. Si è ad esempio tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 2017 il regolamento (CE) n. 883/2004 è applicabile anche alla Croazia e in diverse disposizioni si è proceduto alla distinzione tra i cittadini degli Stati dell'UE e quelli degli Stati dell'AELS.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2020, contrassegnate con l'annotazione 1/20 sotto il rispettivo numero marginale.

In particolare, sono state apportate precisazioni in merito alla procedura di richiesta internazionale in caso di richiesta di prestazioni d'invalidità nel quadro del coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati dell'UE/AELS. Con la presentazione di una richiesta di prestazioni in Svizzera vengono contemporaneamente esercitati anche eventuali diritti maturati nell'UE. Anche qualora in Svizzera la definizione d'invalidità dell'ordinamento nazionale non consenta di aver diritto a prestazioni d'invalidità, la richiesta va inoltrata agli Stati dell'UE, poiché in essi potrebbe sussistere un diritto a prestazioni in virtù di condizioni di diritto differenti. In questo contesto, in particolare il capitolo 2.2.2 (relativo alle richieste AI) è stato completato e in parte ristrutturato. Le precisazioni riguardano principalmente la procedura tra gli uffici AI e la Cassa svizzera di compensazione.

Come annunciato nella lettera circolare AI n. 380 del 10 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 il modulo E 213 per il rapporto medico è stato sostituito dal modulo elettronico «Perizia medica particolareggiata». Scaduto il periodo transitorio, durante il quale era ancora possibile utilizzare le due versioni del rapporto medico internazionale, dal 1° luglio 2019 si può utilizzare soltanto il nuovo modulo. Le relative disposizioni della circolare sono state adeguate di conseguenza.

Infine è stata apportata una precisazione in merito alla richiesta di informazioni per le prestazioni complementari.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2021

Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2021, contrassegnate con l'annotazione 1/21 sotto il rispettivo numero marginale.

Dal 1° gennaio 2021 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

I diritti in materia di sicurezza sociale acquisiti dalle persone che erano soggette all'ALC fino al 1° gennaio 2021 per quanto concerne la Svizzera e il Regno Unito restano garantiti in virtù dell'accordo sui diritti dei cittadini (cfr. <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html> e [informativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC del 16 novembre 2020](#)).

Informazioni specifiche sulla nuova regolamentazione applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dal 1° gennaio 2021 sono disponibili sul [sito Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali](#).

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2022

Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2022, contrassegnate con l'annotazione 1/22 sotto il rispettivo numero marginale. In particolare, le disposizioni sono state adeguate alla terminologia del sistema di rendite lineare dell'assicurazione invalidità, introdotto il 1° gennaio 2022.

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2024. Le disposizioni sono state adeguate alla terminologia della riforma AVS 21. Per principio, la riforma non avrà ripercussioni sulla determinazione delle prestazioni.

Nell'ambito dello scambio elettronico di dati tra gli assicuratori sociali (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI) sono state fornite alcune precisazioni concernenti il trattamento dei dati.

Il 1° ottobre 2023 è entrata in vigore la convenzione di sicurezza sociale conclusa con il Regno Unito, già applicata provvisoriamente dal 1° novembre 2021. Le regole di coordinamento stabilite nell'[informativa n. 444 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC pubblicata il 1° novembre 2021](#) sono pertanto definitivamente applicabili.

Infine, in seguito alla giurisprudenza del Tribunale federale ([DTF 149 V 97](#) del 30 maggio 2023 [in riferimento a [DTF 142 V 112](#) e [DTF 133 V 328](#)]) sono state introdotte nuove disposizioni su un calcolo comparativo per il calcolo della rendita AI (N. 3007.1 e 3007.2) e sulla commutazione di una rendita AI in una rendita di vecchiaia (N. 5003.1). Il calcolo comparativo basato sulle disposizioni più favorevoli di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale va effettuato se un assicurato ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l'annotazione 1/24 sotto il rispettivo numero marginale.

Precisazioni con effetto dal 1° luglio 2024

In seguito a diverse richieste di spiegazioni da parte di casse di compensazione riguardo alla procedura per il calcolo della rendita AI in presenza di periodi esteri e alla commutazione della rendita AI in una rendita AVS in applicazione di convenzioni bilaterali (tipo A), nei capitoli 3.1.2, 3.1.3 e 5 sono state apportate alcune precisazioni.

Per quanto riguarda la commutazione in una rendita di vecchiaia (N. 5003.1 segg.), due casi sono attualmente pendenti dinanzi al Tribunale federale. Non appena le relative sentenze del Tribunale federale saranno disponibili, nel capitolo in questione saranno fornite ulteriori precisazioni di natura materiale.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l'annotazione 7/24 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2025.

Nella [sentenza 9C 540/2023](#) del 3 giugno 2024 il Tribunale federale ha confermato la validità della totalizzazione dei periodi di assicurazione esteri e svizzeri per la commutazione di una rendita AI in una rendita di vecchiaia, nel caso in cui non sussista il diritto a una prestazione estera analoga (p. es. a causa di un'età di pensionamento legale più alta all'estero) e la totalizzazione sia più vantaggiosa per l'assicurato. Alla luce di questa giurisprudenza, nelle disposizioni concernenti il calcolo e il versamento delle rendite di vecchiaia svizzere è stata aggiunta la considerazione dei periodi compiuti all'estero (N. 5003.1).

In seguito alla Brexit, nella parte C sono state aggiunte disposizioni (N. 7005 e 7006) concernenti la garanzia dei diritti acquisiti per le persone che erano soggette all'ALC prima del 1° gennaio 2021. Di conseguenza le parti C e D delle versioni precedenti sono diventate le parti D ed E.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l'annotazione 1/25 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento contiene esclusivamente la correzione di un errore di scrittura nel numero marginale 5001.1 (SF49 per la Francia).

Indice

Abbreviazioni.....	16
A. Accordo sulla libera circolazione delle persone.....	18
1. Campo di applicazione	18
1.1 Campo di applicazione personale	18
1.2 Campo di applicazione temporale.....	19
1.3 Assicurazione successiva in caso di provvedimenti di integrazione dell'AI.....	19
2. Competenza e procedura	20
2.1 Presentazione della richiesta	20
2.2 Attuazione della procedura di richiesta internazionale	23
2.2.1 Rendite di vecchiaia e per superstiti (richiesta AVS).....	23
2.2.2 Rendite di invalidità (richiesta AI).....	26
2.2.3 Attestato dei periodi di assicurazione e di residenza / Informazioni riguardanti la carriera assicurativa	29
3. Diritto a rendite dell'AVS/AI e loro calcolo.....	32
3.1 In generale.....	32
3.1.1 Durata di contribuzione minima di tre anni nell'AI	32
3.1.2 Calcolo delle rendite AI svizzere	33
3.1.3 Eccezione: disposizioni più favorevoli delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna	34
3.2 Diritto a rendite per figli e per orfani	36
4. Periodi di assicurazione inferiori a un anno.....	36
4.1 Periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno	36
4.2 Procedura in caso di non raggiungimento della durata minima di contribuzione di un anno in Svizzera	38
5. Modifiche di rendite concesse secondo il diritto anteriore ed esportazione di rendite AVS e AI	38
5.1 Commutazione di una rendita AI in una rendita di vecchiaia o per superstiti	38
5.1.1 Casi speciali di commutazione di una rendita AI con periodi di assicurazione esteri in una rendita di vecchiaia (sistema A,	

	convenzioni di sicurezza sociale con Portogallo, Spagna, Francia e Norvegia)	39
5.2	Insorgere di un caso di splitting.....	40
5.3	Risorgere dell'invalidità	41
5.4	Modifica del grado di invalidità	41
5.5	Esportazione di percentuali di una rendita AI inferiori al 50 per cento di una rendita intera	42
5.6	Esportazione di rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI.....	43
5.7	Esportazione di prestazioni dell'AVS/AI di cittadini di Stati precedentemente non contraenti	43
6.	Prestazioni complementari (PC) e assegni per grandi invalidi (AGI).....	44
6.1	Richiesta di informazioni per le PC	44
6.2	Diritto agli AGI dell'AVS	45
C.	Garanzia dei diritti acquisiti in virtù dell'ALC in seguito alla Brexit	47
D.	Entrata in vigore e disposizioni transitorie nella fase di implementazione di SWAP	48
E.	Allegati.....	50
	Allegato 1 – Elenco dei moduli P rilevanti per le rendite	50
	Allegato 2:	51
	Allegato 3 – Età di pensionamento negli Stati dell'UE	52
	Allegato 4 – Attribuzione dei periodi di assicurazione e di residenza in SWAP	53
	Allegato 5:	54

Abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
AGI	Assegno per grandi invalidi
AI	Assicurazione invalidità
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Cap.	capitolo/i
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
CI	Conto individuale
Cpv.	capoverso/i
CS	Codice per casi speciali
CSC	Cassa svizzera di compensazione
Circ. 3	Circolare concernente il calcolo delle rendite trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di modifiche e commutazioni
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
EESSI	Electronic Exchange of Social Security Information

LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
N.	Numero/i marginale/i
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
PD	Portable Document
Reg.	Regolamento della Comunità europea
Richiesta AVS	Richiesta di una rendita di vecchiaia o per superstiti
SEE	Spazio economico europeo
SNAP	Swiss National Action Plan
SWAP	Swiss Web Application Pension
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UPI	Unique Person Identification banca dati dell'Ufficio centrale di compensazione per l'identificazione delle persone)

A.Accordo sulla libera circolazione delle persone

1. Campo di applicazione

1.1 Campo di applicazione personale

- 1001
1/21 L'ALC e le presenti disposizioni si applicano a tutti gli Stati dell'UE:
- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
- 1002 L'ALC si applica ai cittadini svizzeri e degli Stati dell'UE menzionati al N. 1001, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno Stato dell'UE o della Svizzera ([art. 2 par. 1 reg. 883/2004](#)). Per i loro diritti a prestazioni, queste persone sottostanno all'Accordo anche se sono domiciliate fuori dalla Svizzera o dall'UE.
- 1003
1/18 L'ALC si applica pure ai cittadini svizzeri e degli Stati dell'UE senza attività lucrativa che sono o sono stati assicurati in Svizzera o in uno Stato dell'UE.
- 1004 Gli apprendisti sono considerati persone esercitanti un'attività lucrativa e sottostanno quindi all'ALC.
- 1005 Il beneficio di redditi sostitutivi è assimilato all'esercizio di un'attività lucrativa. Questo vale in particolare per le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o per le indennità giornaliere dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni versate in sostituzione del salario in caso di cessazione dell'attività lucrativa per malattia o infortunio.
- 1006 I rifugiati e gli apolidi sono soggetti all'ALC, se sono domiciliati in Svizzera o in uno Stato dell'UE.
- 1007
1/22 L'ALC si applica inoltre ai diritti derivati (rendite per i figli e rendite complete dell'AVS) e alle rendite per superstiti delle persone summenzionate. La cittadinanza dei familiari è irrilevante.

Di regola le prestazioni sono versate indipendentemente dallo Stato di domicilio (ad eccezione delle rendite per figli associate a percentuali di una rendita AI inferiori al 50 per cento di una rendita intera, che non sono versate in caso di domicilio fuori dalla Svizzera o dall'UE).

- 1008 Il campo di applicazione dell'ALC si estende inoltre ai superstiti di cittadini di Stati non membri dell'UE, se sono cittadini svizzeri, dell'UE, apolidi o rifugiati.

1.2 Campo di applicazione temporale

- 1009 In linea di principio, l'ALC si applica a tutte le rendite concesse dopo l'inizio della sua applicazione, a prescindere dal momento in cui è insorto l'evento assicurato. A essere determinante è quindi esclusivamente la data in cui la decisione è stata emanata.
- 1010 Per le prestazioni oggetto di una decisione emanata dopo l'entrata in vigore del nuovo [reg. 883/2004](#)¹ è determinante quest'ultimo.

1.3 Continuazione dell'assicurazione in caso di provvedimenti di integrazione dell'AI

- 1011 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che hanno esercitato in
1/22 Svizzera un'attività lucrativa dipendente o indipendente sufficiente al loro sostentamento senza esservi stati domiciliati e che non sottostanno più alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità in quanto hanno dovuto cessare tale attività per malattia o infortunio, continuano a essere considerati assicurati per quanto riguarda i provvedimenti di integrazione. Questa regola si applica anche durante l'attuazione dei provvedimenti in questione, purché gli interessati non riprendano a esercitare un'attività lucrativa fuori dalla Svizzera. La continuazione dell'assicurazione cessa invece se queste persone percepiscono una rendita AI (rendita intera o percentuale di una rendita

¹ In vigore dal 1° aprile 2012.

intera), se portano a termine una prima integrazione o se ricevono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione del proprio Stato di domicilio.

- 1012 A titolo di esempio, un frontaliere ha diritto a provvedimenti di integrazione se ha dovuto cessare l'attività lucrativa che esercitava in Svizzera a seguito di malattia o infortunio, anche se non ha continuato a versare contributi in Svizzera fino al momento in cui è nato il diritto alle prestazioni.
- 1013 Il frontaliere che cessa l'attività lucrativa in Svizzera di sua spontanea volontà senza iniziarne subito un'altra all'estero non ha invece diritto ai provvedimenti di integrazione svizzeri. In questo caso spetterebbe allo Stato di domicilio provvedere alla sua integrazione. Lo stesso vale in caso di cessazione dell'attività lucrativa in seguito a disoccupazione.

2. Competenza e procedura

2.1 Presentazione della richiesta

- 2001 L'avente diritto presenta la richiesta di rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità all'istituzione assicurativa del proprio Stato di domicilio (istituzione competente) o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo ([art. 45 par. 4 reg. 987/2009](#)).
- 2002 Le persone che sono domiciliate in Svizzera senza avervi mai compiuto alcun periodo assicurativo devono essere informate del fatto che le richieste per rendite di Stati contraenti devono essere fatte valere direttamente presso le istituzioni assicurative estere.
- 2003 Se ciononostante una persona che è domiciliata in Svizzera senza avervi mai compiuto alcun periodo assicurativo o i suoi superstiti presentano una richiesta, quest'ultima deve essere inoltrata all'istituzione assicurativa estera competente, indicando la data in cui è stata presentata ([art. 45 par. 4 reg. 987/2009](#)).
- 2004 Se il richiedente non è domiciliato in uno Stato dell'UE, la richiesta di prestazioni va presentata all'istituzione assicurativa del

- Paese (Svizzera o Stato dell'UE) nel quale l'avente diritto o il defunto è stato assicurato da ultimo ([art. 45 par. 4 reg. 987/2009](#)).
- 2005
1/20 Le regole generali di competenza e procedura (cap. 2 e, in particolare per i casi AI, N. 2030–2041.2) si applicano anche ai frontalieri domiciliati all'estero.
- 2006 Se la richiesta è presentata in Svizzera o all'estero a un'istituzione non competente, quest'ultima deve inoltrarla all'istituzione competente ([art. 2 par. 3 reg. 987/2009](#)).
- 2007
1/24 Se i periodi di assicurazione che possono giustificare il diritto a una rendita sono stati compiuti in Svizzera o in uno o più Stati dell'UE, è sufficiente una sola richiesta di prestazioni per avviare la procedura di richiesta in tutti gli Stati interessati. Se l'assicurato non ha ancora raggiunto l'età di riferimento svizzera, la cassa di compensazione competente (CSC esclusa) deve respingere la richiesta di rendita mediante decisione, precisando in quest'ultima che l'assicurato potrà presentare una nuova richiesta al raggiungimento dell'età di riferimento svizzera.
- 2008 Un assicurato può chiedere espressamente, indicandolo nella richiesta, di differire la liquidazione delle prestazioni in determinati Stati ([art. 50 par. 1 reg. 883/2004](#), [art. 46 par. 2 reg. 987/2009](#); nella prassi questi casi dovrebbero presentarsi solo di rado). Una tale situazione può verificarsi anche nel caso di un avente diritto che presenta la richiesta di rendita di vecchiaia in uno Stato dell'UE con un'età di pensionamento più bassa rispetto alla Svizzera, ma che non desidera ancora percepire la rendita svizzera (anticipata). In questo caso la cassa di compensazione deve informare adeguatamente l'interessato sul diritto futuro alla rendita di vecchiaia (ad es. lettera-tipo con promemoria 3.01). Non è necessaria una decisione di rifiuto.
- 2009 Questa disposizione riguarda esclusivamente la procedura di differimento internazionale e non si applica al rinvio di singole prestazioni (ad es. di una rendita svizzera).
- 2010 Se un assicurato che a suo tempo aveva chiesto il differimento della procedura internazionale in uno o più Stati richiede una

prestazione in uno o in tutti questi Stati, va eseguita l'intera procedura secondo le disposizioni generali.

- 2011 È determinante la data di presentazione all'istituzione (o al servizio competente in virtù del diritto interno) cui la richiesta è stata presentata la prima volta o in primo luogo. La data di presentazione deve essere registrata (cfr. N. 1031 [DR](#)).
- 2012
1/24 Per determinare la data di presentazione ci si può basare sulla richiesta di rendita svizzera soltanto se il relativo modulo riporta indicazioni sull'esercizio di un'attività lucrativa o su periodi di residenza in uno Stato dell'UE. In assenza di tali informazioni, la data determinante per le richieste UE deve corrispondere a quella della comunicazione che menziona esplicitamente il diritto a una rendita estera (ad es. comunicazione successiva dell'assicurato).
- 2013
1/24 La procedura deve essere avviata anche quando un assicurato richiede in Svizzera la riscossione anticipata della totalità o di una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.
- 2013.1
1/24 Tramite l'UCC gli istituti d'assicurazione svizzeri possono chiedere ad altri Stati membri di compensare prestazioni indebitamente rimosse con versamenti retroattivi, se sono adempiute entrambe le condizioni seguenti:
- una procedura di compensazione tra istituti svizzeri non ha dato l'esito auspicato;
 - l'UCC ha confermato che è in corso una procedura all'estero.
- 2013.2
7/24 In caso di richiesta di compensazione di prestazioni indebitamente rimosse con versamenti retroattivi di un'istituzione di uno Stato membro, l'istituzione richiedente allega alla propria richiesta una copia della decisione di restituzione passata in giudicato e la conferma dell'UCC secondo cui è in corso una procedura all'estero.

2.2 Attuazione della procedura di richiesta internazionale

2.2.1 Rendite di vecchiaia e per superstiti (richiesta AVS)

- 2014
1/24 Se la rendita dell'UE è richiesta contemporaneamente a quella svizzera, si possono utilizzare i moduli svizzeri («Richiesta di una rendita di vecchiaia» o «Richiesta di una rendita per superstiti»).
- 2014.1
7/24 La cassa di compensazione completa i dati nell'applicazione SWAP sulla base delle informazioni disponibili o delle indicazioni fornite dall'assicurato (v. N. 2024).
- 2015
7/24 soppresso
- 2016
7/24 soppresso
- 2017
7/24 soppresso
- 2018 La richiesta AVS per una rendita dell'UE non sostituisce in alcun caso la richiesta di rendita svizzera. Quest'ultima va presentata con il modulo consueto («Richiesta di una rendita di vecchiaia» o «Richiesta di una rendita per superstiti»).
- 2019
1/24 Se è stata presentata una richiesta per una rendita dell'UE o se dalla richiesta di rendita svizzera risulta che l'avente diritto ha compiuto periodi di assicurazione in uno Stato dell'UE, la cassa di compensazione competente è tenuta ad avviare immediatamente la procedura di richiesta internazionale. Per determinare la cassa competente si applicano per analogia le regole generali (N. 2001 segg. [DR](#)).
- 2020
1/24 La procedura internazionale va avviata anche nel caso in cui l'assicurato non abbia ancora raggiunto l'età di riferimento svizzera e non desideri anticipare la rendita AVS. Lo stesso vale se non ha diritto a una rendita poiché non ha compiuto il periodo di contribuzione minimo e/o se gli è stato negato il diritto a una rendita per superstiti poiché non soddisfa le altre condizioni di diritto.

- 2021
1/24 Le casse di compensazione avviano la procedura di richiesta internazionale tramite SWAP.
- 2022 A tal fine i dati del richiedente devono essere registrati in SWAP, oppure importati dalle applicazioni utilizzate dalle casse di compensazione e completati. I campi da compilare in SWAP sono indicati dall'applicazione stessa (*tooltips*).
- 2023 Se la richiesta concerne una rendita di vecchiaia occorre selezionare il tipo «Rendita di vecchiaia» nella maschera «Registrazione della richiesta/dettagli della richiesta». Se invece riguarda una rendita per superstiti, va selezionato il tipo «Rendita per superstiti».
- 2024
1/24 La maggior parte delle informazioni richieste da SWAP è contenuta nel registro degli assicurati (UPI), nel modulo di richiesta di una rendita dell'UE e nel modulo di richiesta svizzero. Per le indicazioni mancanti ci si deve rivolgere direttamente al richiedente. La cassa di compensazione è libera di decidere in che modo procurarsi le informazioni mancanti.
- 2025 In SWAP, eventuali documenti inviati dal richiedente possono essere allegati alla richiesta in formato digitale (PDF/A) e trasmessi all'istituzione assicurativa estera (maschera «Allegati»).
- 2026
1/24 Dopo aver registrato tutti i dati richiesti in SWAP, la cassa di compensazione trasmette la richiesta AVS per via elettronica. L'UCC verifica la completezza delle informazioni. Se i dati sono incompleti, rispedisce la richiesta AVS alla cassa di compensazione indicando i campi da compilare.
- 2027
1/24 Le richieste AVS complete, basate sui dati registrati in SWAP, sono trasmesse per via elettronica dall'UCC, unitamente a eventuali allegati non strutturati, ai competenti organismi di collegamento dell'UE.
- 2028
1/24 Gli organismi di collegamento esteri indirizzano eventuali richieste di chiarimento direttamente all'UCC, che vi risponde, chiedendo, se necessario, informazioni complementari alla cassa di compensazione tramite SWAP. La cassa di compensazione fornisce al più presto le informazioni richieste tramite SWAP.

- 2029
1/24 Le istituzioni assicurative estere competenti comunicano all'UCC i periodi di assicurazione compiuti all'estero (P5000) e le decisioni di rendita (P6000). Una volta ricevuti tutti i moduli P6000, l'UCC allestisce un riepilogo delle decisioni (P7000 e PD P1). Trasmette il modulo P7000 per via elettronica alle istituzioni assicurative estere competenti e il modulo PD P1 per posta all'assicurato ([art. 48 reg. 987/2009](#)). Questa procedura è applicabile soltanto a partire dall'introduzione definitiva di EESSI.
- 2029.1
1/24 In caso di modifica dell'importo della rendita di vecchiaia connesso alla flessibilizzazione della riscossione della rendita (p. es. in seguito alla modifica della percentuale di rendita anticipata o rinviata oppure al nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento), su richiesta dell'organismo di collegamento estero l'UCC emana le relative decisioni di rendita (P6000).
- 2029.2
1/24 Se il defunto non ha versato contributi in Svizzera, i superstiti possono rivolgersi direttamente all'istituzione assicurativa estera competente per presentare la richiesta di rendita.
- 2029.3
1/24 Le casse di compensazione avviano tramite SWAP una procedura di richiesta internazionale per una rendita per superstiti per ciascun avente diritto (vedova, vedovo, orfano minorenni, orfano maggiorenne ecc.).
- 2029.4
1/24 Se l'istituzione assicurativa estera emana una decisione negativa per il fatto che l'età di pensionamento non è ancora stata raggiunta, l'UCC trasmette la decisione per posta alla cassa di compensazione competente e chiude la procedura di richiesta. Se dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento l'assicurato presenta una nuova richiesta di rendita di vecchiaia alla cassa di compensazione competente, quest'ultima avvia una nuova procedura di richiesta internazionale tramite SWAP.

1/20 **2.2.2 Rendite di invalidità (richiesta AI)**

2.2.2.1 Disposizioni generali

2030
1/20 Con la richiesta presentata all'AI in Svizzera si esercita contemporaneamente anche il diritto a rendite dell'UE. L'ufficio AI competente deve pertanto avviare la procedura di richiesta internazionale ai fini del coordinamento delle prestazioni di rendita. In questo modo le istituzioni assicurative estere coinvolte possono trattare contemporaneamente la richiesta. Non è dunque permesso aspettare che l'AI emani la decisione sulle prestazioni svizzere.

2031
1/20 Non appena dagli accertamenti successivi alla ricezione della richiesta risulta che il richiedente presenta periodi di assicurazione in uno o più Stati dell'UE tali da poter conferire un diritto a prestazioni e sussiste un'incapacità al lavoro di lunga durata, l'ufficio AI competente deve avviare immediatamente la procedura di richiesta internazionale. Questo vale nei casi in cui viene esaminato il diritto a provvedimenti d'integrazione secondo gli [articoli 14a](#) (provvedimenti di reinserimento), [16](#) (prima formazione professionale) e [17 LAI](#) (riformazione professionale) oppure il diritto a una rendita.

2032
1/18 soppresso

1/20 **2.2.2.2 Avvio della procedura di richiesta**

2033 Per avviare la procedura di richiesta internazionale, l'ufficio AI deve utilizzare esclusivamente l'applicazione web (SWAP) gestita dall'UCC. I moduli dell'UE necessari per la richiesta AI (moduli P, v. allegato 1) sono generati automaticamente dal sistema in base ai dati registrati in forma elettronica.

2034
1/20 Affinché ciò sia possibile, le informazioni già note relative al richiedente devono essere registrate in SWAP (maschera «Registrazione della richiesta», tipo «Rendita di invalidità») oppure importate da un'applicazione specifica e completate. I campi da compilare in SWAP sono indicati dall'applicazione stessa (*tool-tips*).

- 2035
1/24 La maggior parte delle informazioni richieste da SWAP è contenuta nel registro degli assicurati (UPI) e nel modulo di richiesta svizzero. Le indicazioni mancanti vanno chieste direttamente all'interessato con il modulo «Richiesta di una rendita di invalidità presso uno Stato dell'UE» precompilato da SWAP.
- 2036
1/20 Per i casi di cui al N. 2031, l'ufficio AI chiede al medico di compilare il modulo elettronico «Perizia medica particolareggiata» o lo fa compilare dal SMR. Al contempo l'ufficio AI annuncia il caso in SWAP (maschera «Riepilogo», azione «Annunciare la richiesta»).
- 2036.1
1/24 Se, nonostante le informazioni ricevute, per l'ufficio AI non è chiaro se il richiedente abbia compiuto in uno o più Stati dell'UE periodi di assicurazione che possono conferire un diritto a prestazioni, può incaricare l'UCC di svolgere accertamenti in merito presso l'organismo di collegamento estero, prima di avviare la procedura internazionale.
- 2037
1/20 Per ogni richiesta AI per la quale si avvia una procedura UE, occorre far compilare e firmare dal medico il modulo «Perizia medica particolareggiata». Il modulo e la relativa guida sono disponibili su Internet agli indirizzi www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Moduli/Prestazioni-dellAI e www.ai-pro-medico.ch. Gli atti medici già disponibili non sostituiscono la presentazione del modulo, ma possono essere allegati al medesimo (in formato PDF/A).
- 2038
1/24 Il medico viene indennizzato per la compilazione del modulo interattivo «Perizia medica particolareggiata», se lo ha compilato integralmente.
- 2039
1/24 Non appena ha ricevuto il modulo «Perizia medica particolareggiata» debitamente compilato, l'ufficio AI registra tutti i dati necessari in SWAP, allega il modulo in formato PDF/A e inoltra immediatamente la richiesta all'UCC. L'UCC verifica la completezza delle indicazioni fornite. Se mancano informazioni, l'UCC rinvia la richiesta all'ufficio AI, indicando i campi che devono ancora essere compilati.

- 2040
1/24 Le informazioni che sono note all'ufficio AI soltanto dopo la conclusione della procedura (ad es. indicazioni sull'invalidità) sono registrate in SWAP non appena sono disponibili e trasmesse dall'UCC alle istituzioni assicurative estere (v. cap. 2.2.2.3).
- 2041
1/24 In SWAP, i documenti inviati dal richiedente devono essere allegati alla richiesta AI in formato digitale (PDF/A).
- 2041.1 L'UCC completa i dati relativi ai periodi di assicurazione e di residenza e compila il modulo P5000 (N. 2050 segg.).
- 2041.2
1/24 L'UCC trasmette per via elettronica la richiesta AI debitamente compilata sulla base dei dati registrati in SWAP, il modulo «Perizia medica particolareggiata» ed eventuali allegati non strutturati ai competenti organismi di collegamento dell'UE.
- 1/20 **2.2.2.3 Completamento della richiesta AI al momento dell'emanazione della decisione dell'AI**
- 2042
1/24 Se dall'esame della richiesta AI svizzera risulta una decisione negativa, l'ufficio AI verifica lo stato del caso SWAP:
- caso SWAP chiuso: la decisione è trasmessa via e-mail o per posta all'UCC;
 - caso SWAP aperto: l'ufficio AI chiede all'UCC di inviargli nuovamente il caso per completare i dati relativi al modulo P6000.
- 2043
1/24 Se dall'esame della richiesta AI svizzera risulta una decisione positiva, l'ufficio AI verifica lo stato del caso SWAP:
- caso SWAP chiuso: l'ufficio AI chiede alla cassa di compensazione di trasmettere la decisione via e-mail o per posta all'UCC;
 - caso SWAP aperto: l'ufficio AI chiede all'UCC di inviargli nuovamente il caso per completare la richiesta con i dati mancanti. Successivamente l'ufficio AI inoltra il caso alla cassa di compensazione competente, che compila i dati relativi al modulo P6000 e completa quelli relativi al modulo P5000.

- 2044
1/24 soppresso
- 2045
1/24 Conformemente al N. 2043, dopo l’emanazione della decisione di rendita la cassa di compensazione registra i dati necessari in SWAP e poi trasmette la richiesta all’UCC per via elettronica. A questo punto l’UCC verifica che tutti i campi siano stati compilati correttamente. Se non è così, rinvia la richiesta alla cassa di compensazione o all’ufficio AI, indicando i campi da completare.
- 2046 Oltre ai dati sull’ammontare e sul versamento della rendita, la cassa di compensazione deve registrare i periodi di assicurazione e di residenza come pure le informazioni sulla carriera assicurativa del richiedente (v. cap. 2.2.3).
- 2047
1/24 I documenti inviati dal richiedente vanno caricati in SWAP in formato digitale (PDF/A).
- 2048
1/24 soppresso
- 2049
1/24 L’UCC trasmette per via elettronica la richiesta AI debitamente compilata sulla base dei dati registrati in SWAP ed eventuali allegati non strutturati ai competenti organismi di collegamento dell’UE. Per il seguito della procedura si applicano per analogia i N. 2028–2029.

2.2.3 Attestato dei periodi di assicurazione e di residenza / Informazioni riguardanti la carriera assicurativa

2.2.3.1 Attestato dei periodi di assicurazione e di residenza (P5000)

- 2050
1/24 Per tutte le richieste di rendita (AVS e AI), la cassa di compensazione importa o registra in SWAP i periodi di assicurazione e di residenza compiuti in Svizzera e li tiene aggiornati. La tabella nell’allegato 4 spiega le modalità esatte di attribuzione di tali periodi.

- 2051
1/20 Nelle richieste AI che riceve direttamente dall'ufficio AI (v. N. 2039 e 2044) l'UCC completa le informazioni sui periodi di assicurazione e di residenza compiuti in Svizzera.
- 2052 Vanno immessi soltanto i periodi di assicurazione e di residenza compiuti in Svizzera, basandosi per principio sulle regole applicabili per il calcolo delle rendite AVS/AI (N. 5025–5052 [DR](#)). Si devono registrare anche i periodi durante i quali l'assicurato ha percepito indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- 2053 Oltre ai periodi di contribuzione propri del richiedente vanno indicati anche gli anni di matrimonio senza contribuzione prima del 1997, gli anni senza contribuzione durante i quali l'altro coniuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo e i periodi in cui si possono computare soltanto gli accrediti per compiti educativi e assistenziali.
- 2054 Devono essere registrati in SWAP come periodi contributivi gli anni di gioventù prima del compimento dei 21 anni in cui sono stati effettivamente pagati contributi. Non si devono invece indicare eventuali mesi supplementari secondo i N. 5055 segg. [DR](#).
- 2055 I periodi di assicurazione compiuti durante la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia vanno registrati sotto gli anni e i mesi corrispondenti. La stessa regola si applica ai periodi di assicurazione compiuti nell'anno in cui è insorto l'evento assicurato. Se al momento della presentazione della richiesta non dispone ancora delle indicazioni del datore di lavoro (CI), la cassa di compensazione deve chiederle direttamente a quest'ultimo.
- 2056
1/24 Si devono indicare anche i periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento dagli assicurati che continuano a esercitare un'attività lucrativa dopo tale età. Questi periodi non vanno considerati se l'assicurato non ha versato contributi e presenta soltanto periodi di residenza.
- 2057 Se a una persona possono essere attribuiti diversi tipi di contributo e di assicurazione per uno stesso periodo, occorre indicare solo uno. In tal caso prevalgono i periodi di assicurazione

compiuti versando contributi propri, seguiti dagli anni di matrimonio senza contribuzione e dai periodi in cui il coniuge ha pagato il doppio del contributo minimo. I periodi con diritto agli accrediti per compiti educativi e assistenziali vanno indicati soltanto se nello stesso periodo non possono essere computati contributi propri o del coniuge. Se in uno stesso periodo un assicurato ha pagato contributi sia come dipendente che come indipendente, va indicato il tipo di contributo derivante dal reddito più elevato.

Esempio

Un assicurato ha esercitato un'attività lucrativa per 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. L'attività principale, svolta come indipendente, gli ha fruttato un reddito di 45 000 franchi. Nello stesso periodo gli sono inoltre stati computati un reddito di 6000 franchi per un'attività svolta come salariato nonché accrediti per compiti educativi.

Si devono registrare soltanto i periodi di assicurazione computati in base ai contributi pagati per l'attività lucrativa esercitata dall'assicurato. Poiché il reddito conseguito come indipendente è più elevato rispetto a quello percepito come dipendente, si considera che l'assicurato ha svolto un'attività indipendente per l'intero periodo (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012). In questo caso i periodi per quali possono essere computati accrediti per compiti educativi non vengono considerati.

- 2057.1
1/18 Se per uno stesso periodo possono essere computati sia periodi contributivi derivanti da un'attività lucrativa (dipendente o indipendente) che periodi durante i quali la persona in questione ha percepito indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, i periodi derivanti dall'attività lucrativa sono sempre prioritari.

2.2.3.2 Rapporto sulla carriera assicurativa (P4000)

- 2058
1/24 La cassa di compensazione (richiesta AVS) o l'ufficio AI (richiesta AI) deve registrare in SWAP i dati necessari per il modulo P4000 concernenti la carriera assicurativa all'estero. Il modulo E207 compilato dall'assicurato non può quindi più essere caricato in SWAP quale allegato.

- 2059
1/24 Alcuni documenti devono essere inviati obbligatoriamente in originale all'UCC tramite invio postale. L'elenco di tali documenti (tabella dei documenti specifici da allegare per ogni Paese) è disponibile in SWAP alla rubrica «Allegati».
- 2060
1/24 La registrazione delle informazioni sulla carriera assicurativa può essere omessa:
- se l'istituzione assicurativa estera lo ha già fatto;
 - se il richiedente fa valere che l'istituzione assicurativa estera dispone già delle relative informazioni;
 - se, quando ha presentato la richiesta di rendita di vecchiaia, l'assicurato percepiva già una rendita estera;
 - se, in caso di richiesta di una rendita per superstiti, il defunto/richiedente di una rendita di vecchiaia svizzera percepiva già una rendita estera.

3. Diritto a rendite dell'AVS/AI e loro calcolo

3.1 In generale

- 3001 Il diritto a rendite svizzere dell'AVS/AI è retto dalle disposizioni della LAVS, della LAI e delle DR. Per quanto concerne la verifica del domicilio si rimanda ai N. 4016–4036 [DR](#) e ai N. 1017–1034 e 3090 segg. [DOA](#).
- 3002 Nel caso delle rendite AI si applica esclusivamente la legislazione svizzera per quanto riguarda l'inizio del diritto e la determinazione del grado di invalidità.

3.1.1 Durata di contribuzione minima di tre anni nell'AI

- 3003 Dall'entrata in vigore della 5a revisione AI (1.1.2008) hanno diritto a una rendita ordinaria dell'AI solo gli assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni ([art. 36 cpv. 1 LAI](#)). La durata minima di contribuzione di tre anni si applica pertanto a tutte le rendite di invalidità per le quali l'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) si è verificato dopo l'entrata in vigore della 5^a revisione AI.

- 3004 Per verificare se si debba applicare una durata minima di contribuzione di uno o tre anni è determinante la data dell'insorgenza dell'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) e non, ad esempio, quella della deliberazione o della decisione formale dell'ufficio AI.
- 3005
1/18 Per verificare la durata minima di contribuzione nell'AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi di assicurazione svizzeri. La condizione dei tre anni di contribuzione interi è adempiuta, se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di 2 anni e 11 mesi in totale (cfr. N. 3006 segg. [DR](#)).
 2. Se la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta con periodi di assicurazione svizzeri, per l'adempimento di questa condizione va tenuto conto, nel caso dei cittadini svizzeri e di Stati dell'UE, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell'UE ([art. 6 reg. 883/2004](#)). Per i cittadini svizzeri si deve tenere conto anche degli eventuali periodi inferiori a un anno compiuti in uno Stato dell'AELS (in virtù della Convenzione AELS).
 3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi di assicurazione esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell'AI (v. cap. 4: periodi di assicurazione inferiori a un anno).

3.1.2 Calcolo delle rendite AI svizzere

- 3006
1/24 Benché a tutte le nuove rendite di invalidità per le quali l'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) si è verificato dopo l'entrata in vigore dalla 5^a revisione AI (1.1.2008) si applichi quale condizione di diritto la durata di contribuzione minima di tre anni, la rendita AI svizzera continua a essere calcolata autonomamente, senza considerare i periodi di assicurazione compiuti all'estero.

- 3007
7/24 Si rinuncia alla totalizzazione e alla prorattizzazione di cui all'[articolo 52 paragrafo 1 lettera b reg. 883/2004](#) (v. N. 4001 segg.), dato che dal calcolo eseguito secondo il diritto nazionale risulta una rendita di importo pari o superiore ([art. 52 par. 4 reg. 883/2004](#)). Sono fatti salvi i casi di cui al capitolo 3.1.3.
- 7/24 **3.1.3 Eccezione: disposizioni più favorevoli delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna**
- 3007.1
1/25 Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale ([DTF 149 V 97](#) del 30 maggio 2023, [DTF 142 V 112](#) dell'11 marzo 2016 e [DTF 133 V 329](#) del 4 luglio 2007), la cassa di compensazione competente per il pagamento della rendita deve procedere d'ufficio a un calcolo comparativo (v. N. 3007.2), se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
- al momento dell'insorgere dell'evento assicurato il richiedente è assoggettato alla legislazione svizzera (principio del rischio);
 - il richiedente rientra nel campo d'applicazione sia dell'ALC che di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale secondo il sistema A (principio del rischio; convenzioni con Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo);
 - il richiedente ha esercitato il diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC, ossia ha compiuto periodi di assicurazione prima del 1° giugno 2002 nell'ambito di una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Belgio, la Spagna, la Francia, la Grecia, i Paesi Bassi o il Portogallo;
 - il richiedente ha compiuto periodi di assicurazione sia in Svizzera che in uno degli Stati contraenti summenzionati;
 - il diritto alla rendita AI è nato il 1° giugno 2002 o in data successiva.

- 3007.2
7/24 Per il calcolo comparativo va fatto un confronto tra le seguenti rendite:
- la rendita AI svizzera calcolata in base alle regole della convenzione bilaterale con lo Stato contraente in questione secondo il sistema A (ossia tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Svizzera e in quello Stato), e
 - le due rendite parziali calcolate in base all'ALC (rendita svizzera calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in Svizzera e rendita dello Stato contraente calcolata conformemente al reg. 883/2004).
- Va versato l'importo più elevato.
- 3007.3
1/25 soppresso
- 3007.4
1/25 Per ottenere informazioni sull'importo della rendita estera e/o sui periodi di assicurazione esteri, la cassa di compensazione deve prendere contatto con l'UCC (eai@zas.admin.ch), che si rivolge al competente organismo di collegamento estero. Non appena l'UCC riceve queste informazioni, le inoltra alla cassa di compensazione.
- 3007.5
7/24 Fintantoché non sono disponibili informazioni sui periodi di assicurazione all'estero e sull'importo della rendita parziale estera, la rendita svizzera è calcolata e versata sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.
- 3007.6
7/24 Non appena dispone delle informazioni necessarie, la cassa di compensazione procede al calcolo comparativo (N. 3007.2).
- 3007.7
7/24 Se l'importo della rendita AI svizzera calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione esteri (secondo il sistema A) è superiore alla somma delle due rendite parziali, la Svizzera versa la rendita AI calcolata secondo il sistema A. I corrispondenti periodi di assicurazione esteri non dovrebbero quindi più dare diritto a una rendita parziale dello Stato in questione, perché altrimenti i periodi di assicurazione verrebbero presi in considerazione due volte. La cassa di compensazione comunica il risul-

tato del calcolo comparativo all'UCC, che a sua volta inoltra l'informazione al competente organismo di collegamento nell'ambito della procedura di richiesta internazionale.

3.2 Diritto a rendite per figli e per orfani

- 3008
1/24
- Se una persona presenta periodi di assicurazione che possono giustificare il diritto a una rendita sia in Svizzera che in uno o più Stati dell'UE e ha diritto a rendite per figli, queste ultime e la rendita da cui derivano sono fissate e versate esclusivamente secondo il diritto nazionale ([art. 69 par. 2 reg. 883/2004](#)). La stessa regola si applica alle rendite per orfani, che sono anch'esse fissate e versate esclusivamente secondo il diritto nazionale.

4. Periodi di assicurazione inferiori a un anno

4.1 Periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno

- 4001
- Per calcolare le rendite, gli Stati dell'UE considerano in un primo tempo tutti i periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri (anche quelli di durata inferiore a un anno) e stabiliscono una rendita fittizia. I periodi esteri sono presi in considerazione soltanto nel calcolo di questa rendita fittizia. Su questa base, ogni Paese versa la parte corrispondente al periodo assicurativo compiuto sotto la sua legislazione (procedura di totalizzazione e prorattizzazione; [art. 52 par. 1 lett. b reg. 883/2004](#)).
- 4002
- Si può rinunciare ad applicare questo metodo se dal calcolo effettuato secondo il diritto nazionale risulta una rendita di importo pari o superiore, come è il caso in Svizzera ([art. 52 par. 4 reg. 883/2004](#)).
- 4003
- Il reddito annuo medio determinante, calcolato solo in base ai periodi di assicurazione in Svizzera, resta invariato.
- 4004
- I periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno non vengono computati se, anche senza considerare i periodi di assicurazione compiuti all'estero, l'assicurato ha diritto a una rendita AVS o AI completa in Svizzera (scala delle rendite 44).

- 4005 Se l'assicurato ha invece diritto a una rendita parziale (scala delle rendite 1–43) e dalla richiesta di rendita, dall'incarto o da un'altra fonte risulta che potrebbe aver compiuto periodi di assicurazione inferiori a un anno in uno Stato dell'UE ([art. 57 par. 2 reg. 883/2004](#)), si deve tenere conto anche dei periodi di assicurazione inferiori a un anno. Per i cittadini svizzeri si deve tenere conto anche degli eventuali periodi inferiori a un anno compiuti in uno Stato dell'AELS (in virtù della Convenzione AELS).
- 4006
1/24 A prescindere da queste regole, in un primo tempo le rendite AVS/AI vanno fissate con una decisione basata soltanto sui periodi contributivi svizzeri. Lo stesso vale nel caso in cui una persona che continua a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di riferimento si avvalga della possibilità di chiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita.
- 4007 I periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno sono considerati per il calcolo della rendita svizzera soltanto se, tenuto conto soltanto di questi periodi, non sussiste alcun diritto a una prestazione estera.
- 4008 Dopo aver ricevuto dall'UCC la notifica dei periodi di assicurazione esteri computabili di durata inferiore a un anno, la cassa di compensazione deve verificare se:
- questi periodi si sovrappongono a periodi di assicurazione svizzeri;
 - la loro considerazione comporta un aumento della rendita AVS o AI svizzera;
 - tenuto conto soltanto di questi periodi non sussiste alcun diritto a una prestazione in uno Stato dell'UE.
- 4009
1/24 Le rendite AVS/AI e le relative rendite per figli con periodi di assicurazione inferiori a un anno in Stati dell'UE o dell'AELS devono recare il CS 55 (rendita AVS/AI con periodi di assicurazione UE/AELS inferiori a un anno).

4.2 Procedura in caso di non raggiungimento della durata minima di contribuzione di un anno in Svizzera

- 4010 Se una persona presenta unicamente periodi di assicurazione inferiori a un anno in diversi Stati dell'UE o in Svizzera, l'istituzione debitrice delle prestazioni è quella dell'ultimo Stato in cui sono stati compiuti periodi di assicurazione ([art. 57 par. 3 reg. 883/2004](#)).
- 4011 Una richiesta di rendita AVS o AI presentata in Svizzera senza che sia stata raggiunta la durata minima di contribuzione di un anno secondo l'[articolo 29 capoverso 1 LAVS](#) va respinta mediante decisione, dopodiché occorre avviare la procedura di richiesta internazionale (v. cap. 2).
- 4012 Se la cassa di compensazione riceve dall'UCC una risposta in cui quest'ultimo le comunica che è responsabile per il versamento di una rendita con periodi esteri inferiori a un anno, l'incarto completo deve essere sottoposto all'UFAS.

5. Modifiche di rendite concesse secondo il diritto anteriore² ed esportazione di rendite AVS e AI

5.1 Commutazione di una rendita AI in una rendita di vecchiaia o per superstiti

- 5001
7/24 Se una rendita AI fissata tenendo conto di periodi di assicurazione compiuti all'estero (CS 44, 45, 48, 49, 50, 51 o 52) è commutata in una rendita AVS il 1° giugno 2002 o in data successiva, quest'ultima è calcolata secondo le disposizioni generali senza considerare i periodi di contribuzione esteri.
- 5001.1
1/26 Nel caso delle rendite AI con CS 44, 49, 50 o 52 che vengono commutate in una rendita di vecchiaia sono fatte salve le disposizioni particolari dei N. 5003.1 segg.
- 5002
7/24 Nel quadro di un calcolo comparativo, la rendita AI è completamente ricalcolata senza tener conto dei periodi esteri. L'importo

² In questo capitolo per «rendite concesse secondo il diritto anteriore» si intendono le rendite il cui diritto è sorto prima dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'ALC.

così ottenuto è confrontato con quello della rendita AVS (v. N. 5001). È fatta salva la regolamentazione per le rendite trasferite (cfr. N. 2049 [Circ. 3](#)).

5003
7/24 È versata la rendita più elevata (art. 33^{bis} cpv. 1 LAVS).

7/24 **5.1.1 Casi speciali di commutazione di una rendita AI con periodi di assicurazione esteri in una rendita di vecchiaia (sistema A, convenzioni di sicurezza sociale con Portogallo, Spagna, Francia e Norvegia)**

5003.1
1/25 Se una rendita AI accordata conformemente a una convezione di sicurezza sociale secondo il sistema A (v. anche N. 3007.1 e 7002.1) è commutata in una rendita di vecchiaia, valgono le seguenti disposizioni:

Convenzioni con il Portogallo e la Spagna³

La rendita di vecchiaia svizzera deve essere calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Portogallo o in Spagna, se:

- i periodi di assicurazione compiuti in Portogallo o in Spagna non danno diritto a una prestazione di vecchiaia analoga, a causa dell'età di pensionamento legale più elevata in questi Stati, e
- la rendita di vecchiaia svizzera, sommata alla rendita AI transitoria portoghese o spagnola spettante all'assicurato al raggiungimento dell'età di riferimento svizzera [cfr. [art. 48 reg. 883/2004](#)], è inferiore alla rendita di vecchiaia svizzera calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione portoghesi o spagnoli presi in considerazione per il calcolo della rendita AI.

La rendita di vecchiaia svizzera calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzeri ed esteri è versata fino al raggiungimento dell'età di pensionamento legale in Portogallo o in Spa-

³ [Sentenza del Tribunale federale 9C_540/2023 del 3 giugno 2024](#)

gna. A quel momento la rendita di vecchiaia svizzera è ricalcolata esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.

In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, il diritto acquisito al mantenimento delle basi di calcolo dell'AI non è garantito per il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento. I N. 5351 e 5352 segg. [DR](#) sono applicabili per analogia.

Convenzione con la Francia

Se la somma della rendita di vecchiaia svizzera e di quella francese è inferiore alla rendita d'invalidità calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Francia, all'assicurato è concessa, oltre alla rendita di vecchiaia, la differenza rispetto alla precedente rendita d'invalidità.

Convenzione con la Norvegia

Se la rendita di vecchiaia svizzera è inferiore alla rendita d'invalidità calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Norvegia, è versata una rendita di vecchiaia svizzera d'importo pari alla precedente rendita d'invalidità fino alla nascita del diritto a una rendita di vecchiaia norvegese. A quel momento la rendita di vecchiaia svizzera è ricalcolata esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.

- 5003.2
1/25 Per procurarsi le informazioni sull'età di pensionamento legale negli Stati in questione e sull'importo della rendita AI transitoria estera, la cassa di compensazione competente per il pagamento della rendita procede conformemente al N. 3007.4. Fino alla ricezione delle informazioni necessarie sono applicabili per analogia i N. 3007.5 segg.

5.2 Insorgere di un caso di splitting

- 5004
1/24 Se una rendita AI concessa secondo il diritto anteriore e determinata tenendo conto di periodi di assicurazione esteri (CS 44, 45, 48, 49, 50, 51 o 52) deve essere ricalcolata perché si è dovuto procedere a una divisione dei redditi (in seguito a divorzio, decesso del coniuge o insorgere del secondo caso assicurato per le persone coniugate), i periodi di assicurazione esteri sono

considerati anche quando la rendita viene ricalcolata integralmente.

5.3 Risorgere dell'invalidità

- 5005
1/22 Se una rendita AI concessa secondo il diritto anteriore⁴ viene soppressa o è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, la rendita AI è calcolata secondo il nuovo diritto con effetto dal momento in cui è risorta l'invalidità.
- 5006 Per il calcolo comparativo ([art. 32^{bis} OAI](#)) è determinante la base di calcolo della rendita AI secondo il diritto anteriore soppressa (v. anche N. 5001 [Circ. 3](#) e [Circulaire sur l'introduction de l'échelle linéaire pour les rentes en cours](#), valida dal 1° giugno 2002). Eventuali periodi di assicurazione esteri continuano a essere considerati.
- 5007 Se la nuova rendita è fissata secondo le basi di calcolo del diritto anteriore tenendo conto dei periodi di assicurazione esteri, non è necessario avviare la procedura internazionale.

5.4 Modifica del grado di invalidità

- 5008
1/22 Se l'ammontare della rendita cambia in seguito a un aumento o una riduzione del grado di invalidità (rendita intera o percentuale di una rendita intera) dopo il 1° giugno 2002, le basi di calcolo restano invariate (N. 5328 [DR](#)). Questo vale anche per le rendite concesse secondo il diritto anteriore che sono state fissate tenendo conto di periodi contributivi esteri.

⁴ In questo capitolo per «rendite concesse secondo il diritto anteriore» si intendono le rendite il cui diritto è sorto prima dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'ALC.

- 1/22 **5.5 Esportazione di percentuali di una rendita AI inferiori al 50 per cento di una rendita intera**
- 5009
1/22 In linea di principio le percentuali di una rendita AI inferiori al 50 per cento di una rendita intera concesse a cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE sono versate sia in Svizzera che negli Stati dell'UE.
- 5010 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che hanno diritto a un quarto di rendita AI secondo il diritto anteriore possono continuare a percepire la rendita anche se trasferiscono il domicilio dalla Svizzera in uno Stato dell'UE. Le basi di calcolo restano invariate. Questo vale anche se la rendita è stata fissata tenendo conto di periodi contributivi esteri.
- 5011 Il diritto alla rendita si estingue invece se l'assicurato lascia la Svizzera o, in un secondo tempo, uno Stato dell'UE per stabilirsi in un Paese non facente parte dell'UE (eccezione: cittadini svizzeri che spostano il domicilio in uno Stato dell'AEELS).
- 5012
1/22 Dall'entrata in vigore dell'ALC, i cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che prima della sua applicazione non avevano diritto a una percentuale di una rendita AI inferiore al 50 per cento di una rendita intera perché risiedevano all'estero possono chiederne la concessione, sempre che risiedano in uno Stato dell'UE (o, per i cittadini svizzeri, anche in uno Stato dell'AEELS). Questa possibilità sussiste anche se la richiesta di rendita era già stata respinta in passato. Su domanda possono essere versate in uno Stato dell'UE anche rendite complete e per figli che in passato non hanno potuto essere concesse perché i familiari risiedevano all'estero.
- 5013 Per il calcolo della rendita è determinante il diritto anteriore se l'inizio del diritto risale a prima del 1° giugno 2002, o del 1° aprile 2006 per i cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, o del 1° giugno 2009 per i cittadini di Romania e Bulgaria. Nelle relazioni con i Paesi con cui è stata conclusa una convenzione secondo il sistema A, i periodi di contribuzione esteri devono essere considerati.

5.6 Esportazione di rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI

- 5014
1/18 In linea di principio, le rendite straordinarie di cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE possono essere versate anche in uno Stato dell'UE (sentenza del 21 marzo del 2014 del TF riguardante le cause [9C_446/2013](#) e [9C_469/2013](#)), a condizione che l'avente diritto abbia esercitato un'attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell'UE prima dell'insorgere dell'evento assicurato e che soddisfatti i requisiti di cui all'[articolo 39 capoverso 1 LAI](#) o all'[articolo 42 capoverso 1 LAVS](#). Ciò significa che le rendite straordinarie di persone che non hanno mai esercitato un'attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell'UE non vengono esportate e sono concesse a titolo di prestazioni in denaro a carattere non contributivo soltanto in caso di domicilio in Svizzera ([allegato X reg. 883/2004](#) «[Svizzera](#)» [lettera b](#)).
- 5015 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI concessa secondo il diritto anteriore possono continuare a percepirla anche se trasferiscono il domicilio dalla Svizzera in uno Stato dell'UE.
- 5016 Il diritto alla rendita si estingue invece se l'assicurato lascia la Svizzera o, in un secondo tempo, uno Stato dell'UE per stabilirsi in un Paese non facente parte dell'UE (eccezione: cittadini svizzeri che spostano il domicilio in uno Stato dell'AELS).
- 5017 Dall'entrata in vigore dell'ALC, i cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che prima della sua applicazione non avevano diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI perché risiedevano all'estero possono chiederne la concessione, sempre che risiedano in uno Stato dell'UE (o, per i cittadini svizzeri, anche in uno Stato dell'AELS). Questa possibilità sussiste anche se il diritto era già stato soppresso o negato prima della messa in applicazione dell'ALC perché l'assicurato era domiciliato all'estero.

5.7 Esportazione di prestazioni dell'AVS/AI di cittadini di Stati precedentemente non contraenti

- 5018 I cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia che prima dell'estensione dell'ALC non avevano diritto a prestazioni dell'AVS o dell'AI perché erano domiciliati all'estero possono

chiedere che queste vengano loro concesse, sempre che risiedano in uno Stato dell'UE. Questa possibilità sussiste anche se il diritto era stato negato in passato, purché i contributi non siano già stati rimborsati.

6. Prestazioni complementari (PC) e assegni per grandi invalidi (AGI)

6.1 Richiesta di informazioni per le PC

- 6001
1/24 Conformemente all'articolo 4 LPC, in linea di principio il diritto alle PC presuppone il diritto a prestazioni dell'AVS o dell'AI. Un altro requisito è che l'assicurato sia soggetto all'ALC ai sensi del capitolo 1.1. Non hanno diritto alle PC le persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità di uno Stato dell'UE ma che in base al diritto svizzero non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento o non sono invalide in misura tale da aver diritto a una rendita (N. 2230.01 segg. [DPC](#)).
- 6002
1/24 I servizi PC possono richiedere informazioni sui redditi e sui beni immobiliari di cittadini svizzeri e di uno Stato dell'UE all'estero attraverso il modulo M050. Questo modulo va inviato all'UCC, che prende contatto con il competente organismo di collegamento.
- 6003
1/24 soppresso
- 6004 All'UCC occorre indicare da quale Stato dell'UE si vogliono ottenere informazioni. Per Germania, Francia o Italia si deve inoltre specificare, nel limite del possibile, l'istituzione assicurativa regionale competente.
- 6005 Finché non si è accertato che l'avente diritto percepisce redditi esteri, le PC devono essere fissate conformemente agli [articoli 9-11a LPC](#) basandosi esclusivamente sui redditi noti.

- 6006 Se dalle informazioni fornite dall'istituzione assicurativa estera risulta che l'interessato percepisce redditi all'estero o che gli viene concessa retroattivamente una prestazione assicurativa, le PC ricevute in eccesso devono essere restituite.

6.2 Diritto agli AGI dell'AVS

- 6007 Hanno diritto a un AGI dell'AVS le persone domiciliate in Svizzera
1/24 che percepiscono una rendita di vecchiaia o PC e che:
- hanno presentato una grande invalidità di grado lieve, medio o elevato per almeno sei mesi senza interruzioni e continuano a presentare almeno una grande invalidità di grado lieve, oppure
 - fino all'insorgere del diritto alla rendita di vecchiaia hanno beneficiato di un AGI dell'AI.
- 6008 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che non beneficiano di una rendita di vecchiaia dell'AVS o di PC hanno diritto a un AGI dell'AVS se sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera e percepiscono una prestazione di uno Stato dell'UE equivalente a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

B. Convenzione AELS

- 7001 Fanno parte dell'AELS l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.
- 7002 Per effetto della Convenzione AELS, tra questi Stati vigono in linea di principio le stesse regole applicabili tra la Svizzera e gli Stati dell'UE in virtù dell'ALC. I regolamenti (CE) [n. 883/2004](#) e [987/2009](#) sono applicabili integralmente, sempre che la Convenzione AELS non preveda espressamente deroghe.
- 7002.1
1/24 Nel quadro della Convenzione AELS riveduta, il N. 3007.1 è applicabile per analogia nelle relazioni con la Norvegia, con la quale è stato concluso un accordo bilaterale secondo il sistema A. Anche la Convenzione AELS riveduta è entrata in vigore il 1° giugno 2002.
- 7002.2
1/24 I regolamenti (CE) [n. 883/2004](#) e [n. 987/2009](#) permettono di applicare le stesse norme di coordinamento tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE nonché tra la Svizzera e gli Stati membri dell'AELS. Questi regolamenti non si applicano tuttavia alle situazioni che riguardano contemporaneamente la Svizzera, l'UE e l'AELS, in quanto manca un accordo quadro. L'ALC e la Convenzione AELS non sono infatti correlati e le rispettive norme si applicano soltanto ai cittadini degli Stati contraenti.
- 7003 Gli eventuali periodi di assicurazione inferiori a un anno compiuti da cittadini di uno Stato dell'AELS (cittadini svizzeri inclusi) in altri Stati dell'AELS sono computabili per il calcolo della rendita AVS/AI svizzera (v. N. 4001–4006). I periodi di assicurazione inferiori a un anno compiuti in Stati dell'UE non sono computabili per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.
- 7004
1/18 Gli eventuali periodi di assicurazione compiuti da cittadini di uno Stato dell'AELS (cittadini svizzeri inclusi) in altri Stati dell'AELS sono computabili per l'adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni nell'AI (v. N. 3005). I periodi di assicurazione compiuti in Stati dell'UE non sono computabili per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

C. Garanzia dei diritti acquisiti in virtù dell'ALC in seguito alla Brexit

- 7005
1/25 In seguito all'uscita del Regno Unito dall'EU, la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso l'Accordo sui diritti dei cittadini⁵ per garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell'ALC. L'accordo, applicabile dal 1° gennaio 2021, garantisce i diritti acquisiti in virtù dell'ALC da persone assoggettate a quest'ultimo **prima** del 1° gennaio 2021. A queste persone rimangono applicabili i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 (v. anche l'[informativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC del 16 novembre 2020](#)).
- 7006
1/25 Per quanto riguarda le condizioni per il diritto a rendite AVS/AI, questo significa che le disposizioni della presente circolare sono applicabili
- ai cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE che sono stati assoggettati alla legislazione del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti;
 - ai cittadini del Regno Unito che sono stati assoggettati alla legislazione svizzera prima del 1° gennaio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti.

⁵ Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

D. Entrata in vigore e disposizioni transitorie nella fase di implementazione di SWAP

- 8000 La presente circolare entra in vigore il **4 aprile 2016** e sostituisce la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI (CIBIL) valida dal 1° giugno 2002, inclusi i supplementi fino al 31 marzo 2016.
- 8001 Durante la fase di implementazione (v. N. 8002 segg.) restano applicabili anche le disposizioni del capitolo 2 della (vecchia) Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI (CIBIL) valida dal 1° gennaio 2002, inclusi i supplementi fino al 31 marzo 2016.
- 8002 Il sistema SWAP sarà attivato presso l'UCC in concomitanza con l'entrata in vigore della presente circolare e verrà implementato presso le casse di compensazione e negli uffici AI in base alle modalità di seguito descritte.

Richieste AVS

- 8003 Dal 3 ottobre 2016 tutte le richieste AVS vanno trasmesse dalle casse di compensazione all'UCC esclusivamente per via elettronica tramite SWAP. Nel periodo tra il 1° aprile 2016 (attivazione presso l'UCC) e il 30 settembre 2016, le richieste possono essere trasmesse sia su carta con i moduli E, sia per via elettronica.

Richieste AI

- 8004 Dal 1° gennaio 2017 tutte le richieste AI vanno trasmesse esclusivamente attraverso SWAP sia dagli uffici AI che dalle casse di compensazione. Fino a quella data, la procedura può ancora essere avviata con i moduli cartacei, visto che SWAP sarà accessibile agli uffici AI solo dal 3 ottobre 2016, data a partire dalla quale le richieste AI potranno essere trasmesse anche per via elettronica.
- 8005 Dal 1° gennaio 2017 tutte le richieste di rendite dell'UE (rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità) vanno trasmesse esclusivamente tramite SWAP.

8006
1/24 A partire dal secondo semestre del 2024, tutte le richieste di rendite dell'UE (rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità) vanno trasmesse alle istituzioni assicurative estere esclusivamente tramite EESSI per via elettronica e in forma protetta.

E. Allegati

Allegato 1 – Elenco dei moduli P rilevanti per le rendite

N. P	Titolo	Vecchio modulo E
P2000	Domanda pensione vecchiaia	E 202
P2100	Domanda pensione superstiti	E 203
P2200	Domanda pensione invalidità	E 204
P3000	Informazioni specifiche per Paese	-
P4000	Rapporto sulla carriera assicurativa	E 207
P5000	Periodi di assicurazione e di residenza	E 205
P6000	Decisione domanda di pensione	E 210
P7000	Riepilogo delle decisioni	E 211
P8000	Richiesta di informazioni supplementari	-

Allegato 2:

1/20 soppresso

Allegato 3 – Età di pensionamento negli Stati dell'UE

Per maggiori informazioni:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1116&langId=it>

1/24 Allegato 4 – Attribuzione dei periodi di assicurazione e di residenza in SWAP

Tipo di periodo (designazione svizzera)	Codice (CI)	Attribuzione in SWAP (P5000) (Maschera «Periodi di assicurazione»)	Codice P5000
Reddito di salariati il cui datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi, prestazioni soggette a contribuzione	1	Periodi di contribuzione obbligatoria – attività salariata	11
Reddito di salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi	2		
Marche assicurative	5		
Reddito da attività indipendente, inclusi gli utili di capitale	3	Periodi di contribuzione obbligatoria – attività indipendente	12
Reddito da attività indipendente nell'agricoltura, inclusi gli utili di capitale	9		
Reddito di persone senza attività lucrativa	4	Periodi di contribuzione obbligatoria – disoccupazione	13
Reddito di persone assicurate facoltativamente	0	Periodi di contribuzione volontari	20
Indennità di disoccupazione	1 ⁶	Periodi di contribuzione obbligatoria – disoccupazione	13
Anni di matrimonio senza contribuzione prima del 1997 per donne coniugate o vedove	-	Periodi equiparati: periodi senza indicazioni specifiche	40
Periodi senza contribuzione durante i quali il coniuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo	-		
Periodi durante i quali sono stati computati accrediti per compiti educativi	-		
Accrediti per compiti assistenziali	0 ⁷		

⁶ Con indicazione del n. di affiliato 999999aabb (aa = n. cassa di disoccupazione; bb = n. ufficio di pagamento).

⁷ Con indicazione del n. di affiliato 1111111111.

Allegato 5:

1/24 soppresso